

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2017, n. 1303

Programma Venatorio regionale annata 2017 /2018.

L'Assessore all'Agricoltura - Risorse Agroalimentari, dr Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente dello stesso Servizio, dr. Antonio Ursitti, e dal Dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, Arch. Fernando di Trani, riferisce quanto segue.

Con la L.R. n. 27 del 13.08.1998 e successive modificazioni, la Regione Puglia detta le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria.

L'art.9 della citata normativa regionale sancisce che la Giunta Regionale approva il Programma Venatorio annuale, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio, in attuazione del Piano faunistico venatorio regionale.

Il succitato programma, ai sensi del comma 16 dello stesso articolo, provvede:

- a) Al finanziamento dei programmi di intervento provinciali, al coordinamento e controllo degli stessi;
- b) Alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale che la legge regionale annualmente assegna ad ogni Provincia;
- c) Alla indicazione del numero dei cacciatori che potrà accedere in ogni A.T.C., nel rispetto dell'indice di densità venatoria di ogni Ambito territoriale di caccia programmata. Detta densità non potrà comunque essere diversa da quella stabilita dal MIPAAF;
- d) Alla determinazione della quota richiesta al cacciatore, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, ricompresa tra il 50% ed il 100% della tassa di concessione regionale, non può superare il 50% per i residenti in Regione. I relativi importi sono fissati con il programma venatorio regionale annuale, che stabilirà, altresì, il costo dei permessi giornalieri:

Il comma 9 dell'art. 10 della L.R. 27/98 determina gli interventi delle Province che devono essere riportati nei rispettivi programmi annuali. In proposito, visto l'art. 20 della normativa regionale n. 23/2016 che non consente, di fatto, trasferimenti alle Province — Città Metropolitana di Bari, si precisa che gli interventi saranno proporzionati rispetto ai territori provinciali.

L'art. 54 della L.R. 27/98 stabilisce il riparto dei proventi delle tasse venatorie regionali nonché l'utilizzo, per ogni territorio provinciale, delle somme accreditate dalla Regione e pari al 90% delle somme iscritte in Bilancio.

Infine, lo stesso art. 54 disciplina l'utilizzo delle somme residue, pari al 10% dell'importo totale, da parte della Regione.

In merito è da evidenziare che sono stati approvati sia il Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014, giusta deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 21.07.2009, pubblicata sul BURP n.117 del 30.07.2009, che il relativo Regolamento Regionale "Attuazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014", con DGR n. 1347 del 28.07.2009, entrambi prorogati, ulteriormente, con DGR n. 1235/2017.

Si rammenta, altresì, che con i predetti provvedimenti sono stati istituiti gli ATC della Regione Puglia in attuazione della L.R. n. 12/2004 e del Regolamento Reg. le (R.R.) n. 4/2004.

Inoltre, si specifica che con l'art. 20 della L.R. n. 23 del 09 agosto 2016 la Regione Puglia ha statuito che le

funzioni amministrative in materia di caccia esercitate dalle province e dalla Città Metropolitana di Bari sono state trasferite alla Regione con decorrenza dall'entrata in vigore della citata legge regionale.

Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 27/98 e dall'art. 20 della predetta normativa regionale (n. 23/2016) la Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali ha redatto una ipotesi di Programma venatorio che è stata sottoposta al Comitato Tecnico regionale che, nella seduta del 19.07.2017, ha espresso il proprio parere favorevole a maggioranza.

Per quanto concerne la spesa si evidenzia che è stata stanziata la somma complessiva di € 2.000.000,00, sulla base del Programma venatorio allegato, ripartita per territori provinciali, limitatamente al 90% dell'importo finanziato, pari alla somma di € 1.800.000,00;

TERRITORI PROVINCIALI	Let. A (20%)	Let. B (20%)	Let. C (30%)	Let. D (20%)	Let. E (10%)	TOTALE
BARI	68.766,98	68.766,98	103.150,47	68.766,98	34.383,49	343.834,90
BRINDISI	64.203,30	64.203,30	96.304,95	64.203,30	32.101,65	321.016,50
FOGGIA	96.653,96	96.653,96	144.980,94	96.653,96	48.326,98	483.269,80
LECCE	82.528,88	82.528,88	123.793,32	82.528,88	41.264,44	412.644,40
TARANTO	47.846,88	47.846,88	71.770,32	47.846,88	23.923,40	239.234,40
TOTALE	360.000,00	360.000,00	540.000,00	360.000,00	180.000,00	1.800.000,00

L'ulteriore 10% della succitata somma stanziata, pari a € 200.000,00, di cui già euro 39.807,80 già impegnati, è a disposizione sempre della Regione per le attività ed i compiti riportati nel Programma venatorio annuale, giusto quanto previsto al comma 3 dell'art. 54 della L.R. n. 27/98.

Resta inteso che a seguito dell'approvazione del presente Programma il competente Servizio porrà in essere le opportune iniziative e conseguenziali provvedimenti utili alla migliore gestione delle predette risorse economiche nel pieno rispetto delle finalità di cui all'art. 54 della L.R. n. 27/98.

Pertanto, si propone l'approvazione del Programma Venatorio regionale 2017-2018, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante (allegato A), così come redatto dalla Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.L.vo 118/2011 :

Alla spesa complessiva di € 1.945.987,20 riveniente dal presente provvedimento, di cui € 1.800.000,00 da destinare ai territori provinciali per le finalità di cui all'art. 54 comma 4 L.R. n. 27/98 ed € 145.987,20 utilizzati per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 54 L.R. n. 27/98, ai sensi del Programma allegato e con le modalità sopra esplicitate, si provvederà con atti dirigenziali da assumersi, entro il corrente esercizio finanziario, a valere sui cap. 841010 (euro 1.800.000,00) — 841011 (euro 13.000,00) — 841012 (132.987,20), i cui spazi finanziari sono autorizzati per il conseguimento delle finalità di cui alla Legge 208/2015 art. 1 comma 710, nei limiti delle entrate accertate ed incassate nel corrente esercizio finanziario sul capitolo di entrata 1012010.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e dal Dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di prendere atto e di far propria la relazione dell'Assessore all'Agricoltura Risorse Agroalimentari, che qui si intende interamente riportata per formarne parte integrante;
- Di approvare, di conseguenza, l'allegato Programma Venatorio regionale annata 2017 - 2018 (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di dare atto che con successivi atti dirigenziali saranno impegnate le somme rivenienti dalla presente deliberazione, così come riportato nella sezione "copertura finanziaria";
- Di subordinare l'efficacia e gli effetti del presente provvedimento all'adozione degli atti dirigenziali di impegno delle risorse finanziarie necessarie;
- Di dare atto dell'avvenuta istituzione degli ATC riportati nel Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 21.07.2009 (DGR n.1045 del 23.06.2009) e prorogato, ulteriormente, con DGR n. 1235/2017, in attuazione della L.R. n. 12/04 e del Regolamento Reg. le n. 4/2004;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ed al proprio Albo on line nelle pagine del sito ufficiale della Regione Puglia : ww.regione.puglia.it.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

Allegato A)

PROGRAMMA VENATORIO

Annata 2017/2018

Linee Generali

L'art. 9 comma 15 della L.R n. 27 del 13.8.98 dispone che, in attuazione del Piano faunistico venatorio regionale, la Giunta Regionale approva il programma annuale, sentito il parere del Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio.

Il succitato programma, ai sensi del comma 16 dello stesso articolo, provvede:

- a. al finanziamento dei programmi di intervento provinciali, al coordinamento e controllo degli stessi;
- b. alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale che la legge regionale annualmente assegna ad ogni Provincia;
- c. alla indicazione del numero dei cacciatori che potrà accedere in ogni A.T.C., nel rispetto dell'indice di densità venatoria stabilito dal MIPAAF;
- d. alla determinazione della quota richiesta al cacciatore, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, ricompresa tra il 50 per cento e il 100 per cento della tassa di concessione regionale, non può superare il 50 per cento per i residenti in Regione. I relativi importi sono fissati con il Programma venatorio regionale annuale, che stabilirà, altresì, il costo dei permessi giornalieri.

L'art. 10 comma 8 della stessa legge sancisce che "la Provincia, con provvedimento della Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico provinciale faunistico-venatorio, approva il programma di intervento annuale, attuativo del piano pluriennale regionale e del programma venatorio regionale annuale di cui all'art.9 della L.R. 27/98, trasmettendolo alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno per la relativa presa d'atto.

Altresì, il comma 9 del citato art. 10 prevede, con il Programma annuale provinciale di intervento, una specifica disciplina e precisamente:

- a) interventi per la difesa, tutela dei boschi e ripristino habitat;
- b) investimenti, interventi e gestione nelle zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, con programmi di cattura e ripopolamenti in altri territori;
- c) incentivi per gli agricoltori per i miglioramenti ambientali e faunistici;



d) programmi concordati e coordinati per la vigilanza venatoria con agenti faunistici e guardie volontarie delle associazioni venatorie e ambientaliste per l'attuazione di piani finalizzati;

e) contributi ai proprietari e/o conduttori di fondi ricadenti nei territori destinati a caccia programmata, secondo le indicazioni del piano faunistico di cui all'art.9, comma 14, lett. d);

f) ripopolamenti e strutture di ambientamento negli ATC concordati con i Comitati di gestione;

g) contributi per i danni in zone protette e ATC prodotti dalla fauna selvatica stanziale e attività venatoria.

Per quanto concerne la lett. d) del comma 9 dell'art. 10 è da sottolineare che al finanziamento dei programmi concordati e coordinati per la vigilanza venatoria concorrono le somme introitate dalle Province per sanzioni amministrative di cui al comma 12 dell'art. 51 della più volte citata normativa.

Si evidenzia, inoltre, che il comma 8 dell'art. 11, per quanto concerne le "Oasi di protezione", e il comma 10 dell'art. 12, relativamente alle "Zone di ripopolamento e cattura", prevedono che, per ottenere i migliori risultati nella gestione delle zone, le Province devono predisporre nei programmi annuali ogni intervento mirato all'eliminazione delle cause negative, identificandole per singola zona e risolvendole in via prioritaria.

L'art. 14 della L.R.27/98, così come modificato dalla L.R. n.12 del 29.07.2004 – Art. 3, dispone:

-La Regione, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, sentito il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio e in attuazione dei piani faunistici venatori provinciali, istituisce, con il Piano faunistico venatorio regionale, gli ATC destinati alla caccia programmata alla fauna stanziale.

-Ai cacciatori residenti in Puglia è consentito, con il versamento della quota annuale di partecipazione al proprio ATC di appartenenza (residenza nella provincia), la caccia alla migratoria su tutti i territori degli ATC della regione e la caccia stanziale nell'ATC di appartenenza della propria provincia.

-Ai cacciatori residenti in Puglia è consentita l'attività venatoria alla stanziale anche in altri ambiti al di fuori della provincia di competenza previa disponibilità di capienza ai sensi dell'articolo 9, comma 16, lettera c), autorizzazione del Comitato di gestione e versamento della quota di partecipazione.

-Il Comitato di gestione, per eventuali posti resisi disponibili alla stanziale in quanto non assegnati, può rilasciare permessi giornalieri previo versamento di una quota di partecipazione fissata con il programma venatorio.

-Per i cacciatori residenti in altre regioni la fauna migratoria può essere cacciata per un massimo di venti giornate, nella misura del 4 per cento dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, previa autorizzazione del Comitato di gestione dell'ATC prescelto e versamento di una quota di partecipazione prevista nel Programma venatorio. La Regione, sentita la Provincia competente per territorio, fissa annualmente con il Programma venatorio il numero di cacciatori extraregionali ammissibili per annata venatoria in ogni ATC riportandolo nel programma predetto. Eventuali posti non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri.

-Le modalità di rilascio delle autorizzazioni, ove previste, sono riportate nel regolamento di attuazione.



L'art. 54 in ordine al riparto dei proventi delle tasse regionali, di cui all'art. 53 della stessa legge 27/98, prescrive:

- al comma 1: "La Giunta Regionale ripartisce il 90 per cento dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale introitati entro il 31 dicembre di ciascun anno in favore delle Province, per gli adempimenti previsti dalla presente legge, sulla base dei seguenti parametri:

- a) 20 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti sul territorio provinciale;
- b) 40 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale;
- c) 40 per cento in rapporto all'estensione del territorio provinciale sul quale sono stati istituiti ambiti protetti riguardanti: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione".

- al comma 2: "Le somme introitate dalla Provincia ai sensi della presente legge sono versate in un conto corrente vincolato presso le proprie Tesorerie e non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dalla presente legge. Tali somme potranno essere integrate dalla Provincia nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio".

- al comma 3: "La Giunta regionale utilizza, entro il 31 dicembre di ogni anno, il rimanente 10 per cento dell'ammontare dei proventi derivanti dalla riscossione delle tasse regionali per l'adempimento di quanto previsto dalla presente legge e, specificatamente, il 2 per cento per spese proprie, inerenti la stampa del Calendario venatorio e tesserini regionali e l'8 per cento per l'istituzione di un fondo di tutela per danni non altrimenti risarcibili".

- al comma 4: Gli importi introitati da ogni singola Provincia sono utilizzati, con obbligo di rendicontazione annuale alla Regione, per il:

- a) 20 per cento quale contributo ai proprietari di terreni utilizzati ai fini della caccia programmata (art.37) e salvaguardia degli habitat (art.9, comma 14, lett. b);
- b) 20 per cento quale contributo danni prodotti dalla fauna selvatica stanziale nelle zone protette e dell'attività venatoria e della fauna selvatica stanziale in territori a caccia programmata;
- c) 30 per cento per gestione zone protette (tabellazione, miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da riproduzione);
- d) 20 per cento quale contributo ai Comitati di gestione per acquisto fauna da ripopolamento e strutture dirette all'ambientamento delle stesse;
- e) 10 per cento per spese della Provincia per Osservatorio faunistico, impianti di cattura, corsi di qualificazione del personale".

Infine, l'art.55 disciplina l'istituzione del fondo di tutela della protezione agro-zootecnica così come di seguito riportato.

1. "Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica stanziale e dall'attività venatoria, è costituito a cura della Regione un



fondo destinato ai risarcimenti, al quale affluisce una percentuale dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale di cui agli artt. 53 e 54, comma 3, salvo ulteriori finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale da determinarsi annualmente e finalizzati a far fronte ai danni provocati dalla fauna selvatica”.

2. “Il Programma venatorio regionale annuale indica gli importi stanziati e le procedure per attingere al fondo di tutela di cui al comma 1”.

Quanto sopra fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 23 del 09 agosto 2016.

PROGRAMMA ATTUATIVO

Al finanziamento dei programmi di intervento su base provinciale e alla ripartizione degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale, lett. a) e b) comma 16 dell'art. 9 L.R. 27/98, si provvede come di seguito riportato.

STANZIAMENTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017: € 2.000.000,00

* il 90% ai sensi del comma 1 dell'art. 54 - € 1.800.000,00

Tabella 1

(20% in rapporto al numero di cacciatori residenti sul territorio provinciale)

* il 20% di € 1.800.000,00= € 360.000,00

TERRITORI PROVINCIALI	Nr° CACCIATORI (a.v. 2016 – 2017)	STANZIAMENTO PREVISTO
BARI	4.017	65.831,50
BRINDISI	5.174	84.792,60
FOGGIA	4.337	71.075,70
LECCE	4.726	77.450,70
TARANTO	3.713	60.849,50
TOTALE	21.967	360.000,00



Tabella 2

(40% in rapporto al territorio Agro-Silvo-Pastorale)

* il 40% di € 1.800.000,00 = € 720.000,00

TERRITORI PROVINCIALI	Superficie A.S.P.	STANZIAMENTO PREVISTO
BARI	Ha 374.159	195.708,60
BRINDISI	Ha 121.344	63.470,50
FOGGIA	Ha 560.235	293.038,10
LECCE	Ha 163.438	85.488,30
TARANTO	Ha 157.332	82.294,50
TOTALE	Ha 1.376.508	720.000,00

Tabella 3

(40% in rapporto all'estensione di territorio provinciale sul quale sono istituiti ambiti protetti: Oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici di riproduzione)

* il 40% di € 1.800.000,00 = € 720.000,00

TERRITORI PROVINCIALI	Superficie adibita ad ambiti protetti	STANZIAMENTO PREVISTO
BARI	Ha 8.256	82.294,80
BRINDISI	Ha 17.331	172.753,40
FOGGIA	Ha 11.954	119.156,00
LECCE	Ha 25.051	249.705,40
TARANTO	Ha 9.640	96.090,40
TOTALE	Ha 72.232	720.000,00




Tabella 4

(Ripartizione fondi di cui al comma 4 dell' art. 54 L.R.27/98)

I fondi stanziati, di seguito all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 23 del 09 agosto 2016, saranno utilizzati sulla base della suddivisione dei territori provinciali.

- Suddivisione fondi stanziati per un totale di € 1.800.000,00

TERRITORI						
PROVINCIALI	Let. A (20%)	Let. B (20%)	Let. C (30%)	Let. D (20%)	Let. E (10%)	TOTALE
BARI	68.766,98	68.766,98	103.150,47	68.766,98	34.383,49	343.834,90
BRINDISI	64.203,30	64.203,30	96.304,95	64.203,30	32.101,65	321.016,50
FOGGIA	96.653,96	96.653,96	144.980,94	96.653,96	48.326,98	483.269,80
LECCE	82.528,88	82.528,88	123.793,32	82.528,88	41.264,44	412.644,40
TARANTO	47.846,88	47.846,88	71.770,32	47.846,88	23.923,40	239.234,40
TOTALE	360.000,00	360.000,00	540.000,00	360.000,00	180.000,00	1.800.000,00

ACCESSO AGLI A.T.C.

Ai sensi della lett. c) del comma 16 dell'art.9 della L.R. 27/98, si riportano gli ATC destinati all'esercizio venatorio programmato in base al territorio agro-silvo-pastorale utile alla caccia e il relativo numero dei cacciatori ammissibili.

A.T.C.	Superf. utile alla caccia Ha	Cacciatori ammissibili numero totale	Cacciatori Regionali numero	Cacciatori extraregionali numero
PROVINCIA DI BARI				
AMBITO BARI	249.888,31	13.145	12.620	525
PROVINCIA DI BRINDISI				
AMBITO BRINDISI	96.298,87	5.065	4.863	202
PROVINCIA DI FOGGIA				
AMBITO FOGGIA	380.781,00	20.030	19.229	801
PROVINCIA DI LECCE				
AMBITO LECCE	117.207,75	6.165	5.919	246
PROVINCIA DI TARANTO				
AMBITO TARANTO	108.752,31	5.720	5.492	228



N.B.: I predetti dati differiscono da quelli riportati nel precedente Programma Venatorio in quanto si è proceduto al loro aggiornamento in virtù dell'istituzione di nuove aree protette/divieti di caccia nonché zone destinate alla gestione privatistica, sempre nel limite massimo del 15% previsto dalla L.R. n. 27/98, istituite successivamente alla approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014, prorogato con DGR n. del 25.07.2017.

La Regione dispone che la quota di partecipazione all'ATC sia fissata in € 42,00 (quarantadue/00) per i cacciatori residenti in Puglia e € 84,00 (ottantaquattro/00) per i non residenti. La quota di partecipazione per la concessione dei permessi giornalieri viene stabilito in Euro 5,16 (cinque/16) per ogni giornata di caccia alla fauna stanziale per i cacciatori residenti in Regione e in Euro 30,00 (trenta/00) per gli extraregionali alla fauna migratoria.

Utilizzazione delle somme gestite dalla Regione

(ex comma 3 art. 54)

* il 10% di € 2.000.000,00 = € 200.000,00

- somme da utilizzare, ai sensi del comma 3 dell'art. 54, per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa.


Utilizzazione del fondo di tutela

L'accesso al fondo di tutela, previa richiesta alla Regione, potrà essere effettuato con le modalità, priorità e termini sanciti dal Piano Faunistico Venatorio regionale.

Disposizioni finali

Le Zone di protezione della fauna selvatica (Oasi di protezione e Zone di ripopolamento e cattura), i Centri pubblici e le altre aree in cui è vietato l'esercizio venatorio nonché le zone a gestione privatistica sono individuate dal Piano faunistico venatorio regionale a cui il presente Programma fa esplicito riferimento.

Gli Ambiti territoriali di caccia sono delimitati da confini naturali ben visibili. In caso contrario da tabelle poste a cura del Comitato di Gestione con scritta rossa su fondo bianco (art. 3 R.R. n. 3/99).



Osservatorio Faunistico

La L.R n. 27/98 ha disciplinato l'attività dell'Osservatorio Faunistico regionale, quale struttura tecnico-scientifica con funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e sperimentazione.

In relazione all'annata 2015/16, sulla base dei dati comunicati all'Ispra così come previste dalle vigenti disposizioni ministeriali, emerge che su un campione relativo per circa il 40% dei comuni della regione, i prelievi derivanti dall'attività venatoria è riassumibile così come riportato nella tabella seguente:

PROVINCIA	Tordo	Merlo	Beccaccia	Allodola	Cinghiale	Lepre	Volpe	Sturno	Fagiano	Starna	Anatidi	Trampolieri	Rallidi	Cesena	Tortora	Colombaccio	Quaglia
TOTALE BARI	7797	990	202	311	3	1	116	0	4	4	13	5	15	94	88	84	240
TOTALE BAT	4022	374	95	1082	46	189	36	0	13	0	288	35	46	281	244	271	393
TOTALE FOGGIA	3606	709	659	1376	113	462	29	0	39	5	815	49	413	36	433	1012	1492
TOTALE LECCE	26548	3723	827	795	0	88	390	14	134	4	24	0	196	391	510	106	860
TOTALE COMPLESSIVO	41973	5796	1783	3564	162	740	571	14	190	13	1140	89	670	802	1275	1473	2985

Dalla misura degli abbattimenti si evince che vi è una forte presenza di turdidi, soprattutto nel territorio salentino. Altra specie presente, in misura notevole, è il merlo, mentre un numero inferiore di capi prelevati e riportati sul tesserino risulta essere relativo alle specie beccaccia e colombaccio. Si evince, altresì, che la specie meno prelevata risulta essere la starna.

In determinati periodi della stagione venatoria, risultano essere oggetto di consistenti prelievi le specie della quaglia e dell'allodola con un numero di abbattimenti che si aggirano intorno alle 3.000 unità.

Per l'annata 2016/17 i tesserini venatori consegnati ai cacciatori pugliesi sono complessivamente pari a nr. 21.967, i cui dati sono ancora in corso di elaborazione.

L'insieme dei dati rivvenienti dall'elaborazione dei tesserini venatori e dagli studi di monitoraggio della fauna in possesso stanno confluendo in una banca dati che porrà la Struttura tecnica regionale nelle condizioni di studiare, in maniera puntuale, la fenologia delle migrazioni e la densità di popolazione delle specie selvatiche.

Il presente allegato è com-

posto da numero 08 fogli.

Il Dirigente della Sezione

(Arch. Fernando di Trani)

